

# La trasmissione telematica dei certificati di malattia

Dal 13 settembre 2011 la trasmissione on line delle certificazioni di malattia diventa la regola per i medici dipendenti e convenzionati con il Ssn: esaminiamo cosa cambia per i lavoratori dipendenti e datori alla luce delle numerose disposizioni sin qui emanate.

## Premessa

Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato dal fatto che il lavoratore mette le proprie energie e capacità lavorative a disposizione del datore di lavoro e questi, dal canto proprio, si impegna a erogare la retribuzione pattuita. Nel corso del rapporto, tuttavia, possono verificarsi eventi - di varia natura, tipologia e durata - che incidono sulla possibilità per il lavoratore di adempiere alla propria obbligazione per un periodo di tempo più o meno lungo. Un'ipotesi tipica di temporanea impossibilità di adempiere al contratto, per una ragione che prescinde dalla libera volontà del prestatore, è costituita dalla malattia. In questo caso, la tutela per il lavoratore è «di antica memoria», infatti:

- a) l'art. 38 della Costituzione espressamente prevede che «... i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di ... malattia, ...»;
- b) l'art. 2110 c.c., stabilisce il diritto del lavoratore malato alla retribuzione o a un'indennità nonché il diritto a non essere licenziato se non dopo il compimento del periodo di comporto.

## Nozione di malattia

Con riferimento al rapporto di lavoro in generale, la malattia può essere definita come quell'alterazione dello stato di salute del soggetto che gli impedisca temporaneamente di rendere l'ordinaria attività lavorativa a favore del creditore della prestazione. Il che, dando per scontato che un dovere di collaborazione permane in capo al dipendente<sup>(1)</sup>, ci conduce a porre in evidenza che l'impedimento in questione potrebbe non essere assoluto, compor-

tando cioè la totale incapacità lavorativa ma (al contrario) potrebbe ben riguardare le sole mansioni svolte abitualmente. Se così fosse, non vi sarebbe alcun dubbio circa l'obbligo del «malato» di rendersi comunque disponibile, offrendo al datore di lavoro una prestazione ridotta, compatibile con il proprio stato di salute, specie ove egli intenda dedicarsi ad altra attività lavorativa.

### L'offerta della prestazione ridotta secondo la Suprema Corte

«Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il dipendente in malattia che, seppur inidoneo temporaneamente alle mansioni alle quali è assegnato dal datore di lavoro, intenda svolgere attività lavorativa presso terzi in costanza di periodo di malattia per essere non di meno idoneo a mansioni diverse, il cui espletamento non sia pregiudizievole al fine di un più rapido recupero della piena idoneità fisica, è tenuto ad offrire tale prestazione parziale al datore di lavoro, il quale - esercitando lo *jus variandi* di cui all'art. 2103 c.c. - potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore proprio a quelle mansioni (equivalenti a quelle originarie) per le quali il lavoratore sia idoneo» (Cass. 29 luglio 1998, n. 7467).

Per chiudere questa parte introduttiva, non va poi dimenticato che, in buona sostanza, esistono altre nozioni di malattia, in relazione a particolari accadimenti connessi al rapporto di lavoro. Senza approfondire oltre, basterà qui citare:

- la nozione di «malattia del bambino», avente portata ampia e comunque tale da ricomprendere «... non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto, ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche, e quindi ha necessità dell'assistenza materna per prevenire ricadute ed assicurare il completo suo ristabilimento fisico e psichico ...»<sup>(2)</sup>;

(1) Si pensi all'obbligo di sottoporsi a visita per la produzione e l'inoltro del certificato medico, oggetto del presente lavoro, e a quello, altrettanto pregnante, di rendersi reperibile all'indirizzo indicato nelle fasce orarie previste per le visite di controllo domiciliari.  
(2) In questo senso, tra le altre, Cass. 6 febbraio 1998, n. 1293.

- la nozione di «malattia insorta durante le ferie», che è («specificata»), non essendo possibile riportarsi al concetto di malattia «quale determinante una incapacità lavorativa»<sup>(3)</sup>.

### Scopo della certificazione medica

Con riferimento alla normalità dei casi, ossia a quello della malattia intervenuta mentre il rapporto di lavoro è in corso di normale svolgimento, la certificazione rilasciata, in via assolutamente prevalente, dal medico curante<sup>(4)</sup> o «di famiglia» ha lo scopo di accertare:

- l'effettività e l'incidenza (negativa) sulla possibilità che il lavoratore renda la propria prestazione, mediante la formulazione di una diagnosi che viene («oscurata») al datore di lavoro<sup>(5)</sup>;

- la durata, almeno presunta in prima battuta, mediante l'indicazione di una prognosi.

Non solo, la certificazione, oltre a scopi statistici e di pubblica utilità, ha anche la funzione di «certificare», oltre alla residenza o il domicilio abituali, l'indirizzo presso il quale il lavoratore è reperibile durante la malattia per l'effettuazione delle eventuali visite di controllo. A questo proposito si segnala che l'Inps ha rilasciato, ad uso dei Centri medico legali, un apposito applicativo denominato *Data Mining*, per l'individuazione degli eventi da sottoporre a controllo<sup>(6)</sup>.

Fino a oggi, la certificazione, redatta di norma su

appositi moduli, doveva essere inviata al datore di lavoro e/o all'Inps mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal relativo rilascio.

### Nuovo contesto normativo

Tralasciando di ricostruire tutto l'*excursus* normativo<sup>(7)</sup>, la trasmissione telematica della certificazione di malattia trova attuazione nell'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui rubrica reca «controlli sulle assenze»<sup>(8)</sup>: il punto che qui maggiormente interessa è costituito dall'*incipit* del comma 2, il quale espressamente dispone che «in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ...». Successivamente, la legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto Collegato lavoro, all'articolo 25, rubricato «certificati di malattia», ha stabilito che «al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della

(3) Così esplicitamente la circolare Inps n. 109 del 17 maggio 1999, emanata in seguito a Cass. sezioni unite 23 febbraio 1998, n. 1947, la cui massima così recita: «con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 616/1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297/1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Conseguente che l'avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l'infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicché in tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale e apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie e al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all'entità dello stato morboso».

(4) Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della regione: il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica; il medico specialista; il medico di accettazione ospedaliero; il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le Regioni; il medico universitario; il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza. Si ricorda che il libero professionista, non disponendo degli appositi moduli, utilizza il proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di merito: il lavoratore, in questo caso, dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari (fonte: [www.inps.it](http://www.inps.it)).

(5) Tecnicamente, infatti, la certificazione di malattia è composta da due parti distinte, il certificato include la diagnosi, che, nell'attestato, non è invece visibile.

(6) Nella circolare 8 febbraio 2011, n. 26, l'Inps informa che il sistema è basato su una tecnica statistica di analisi multivariata che permette di segnalare i certificati più a rischio in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità. Il rischio analizzato si riferisce non solo ai casi di idoneità vera e propria alla ripresa del lavoro ma anche ai casi di insussistenza della malattia o di decorso prognostico più favorevole.

(7) Il riferimento è al comma 149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). In seguito, il comma 810 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 ha aggiunto il comma 5-*bis* all'art. 50 del Dl n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003; il quadro va infine completato con l'art. 8 del Dpcm 26 marzo 2008.

(8) L'articolo è stato inserito dall'art. 69 del Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150, con decorrenza 15 novembre 2009.

## Come funziona la procedura telematica

Il medico è convenzionato o dipendente dal Ssn

No

Certificazione su carta con tutti i dati richiesti

Obbligo del lavoratore di inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno entro 2 giorni

Sì

Ma in quel momento la procedura non funziona

Sì

Obbligo di trasmissione telematica del certificato al Sac

Avvio della procedura telematica

Inserimento on line di tutte le informazioni richieste

Invio all'Inps

Messa a disposizione del datore di lavoro

Stampa e consegna del numero di protocollo al lavoratore

attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

### Contenuto della certificazione

La certificazione di malattia viene compilata dal medico curante<sup>(9)</sup> o dalla struttura sanitaria e consta di due sezioni:

- il «certificato» vero e proprio, che indica anche la diagnosi;
- l'attestato, ossia la copia per il datore, privo della suddetta diagnosi.

Preciando da quanto appena detto, il contenuto restante è identico e riporta:

1) dati identificativi del medico che redige il certificato;

2) dati di prognosi, ossia inizio e termine previsto della malattia;

3) se si tratti di inizio, continuazione o ricaduta;

4) se si tratti di visita ambulatoriale o domiciliare;

5) nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita del lavoratore<sup>(10)</sup>;

6) residenza o domicilio abituale del lavoratore, completo di città, indirizzo, e cap.

7) in caso di reperibilità durante la malattia a un indirizzo diverso da quello abituale, va indicato espressamente quanto segue:

- nominativo indicato presso l'abitazione, se diverso dal proprio<sup>(11)</sup>;
- città, indirizzo e cap.

Qualora il medico sia impossibilitato a stampare la certificazione, deve comunque comunicare al la-

(9) Esplicitamente in questo senso l'art. 7 del Dpcm 26 marzo 2008, che così dispone: «la trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori ...».

(10) Il lavoratore ha l'onere di fornire al medico la propria tessera sanitaria: Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 18 marzo 2011, n. 4.

(11) La precisazione pare assai importante, va infatti ricordato che ogni volta che la visita di controllo non possa essere effettuata per incuria del lavoratore (pur quando questi sia presente presso l'abitazione) per violazione degli obblighi di diligenza, si ha l'applicazione delle sanzioni previste.

## Certificato di malattia telematico

Copia cartacea per il lavoratore

Protocollo	Data rilascio	Luogo	
Rettifica del certificato protocollo			
<b>DATI DEL MEDICO</b>			
Cognome e nome	Cod. Reg.	ASL	
<b>DATI PROGNOSI</b>			
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal			
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il			
Trattasi di:	Inizio	Continuazione	Ricaduta
Visita:	Ambulatoriale	Domiciliare	
<b>DATI DIAGNOSI</b>			
Cod. Nosologico			
Diagnosi			
<b>DATI DEL LAVORATORE</b>			
<i>ANAGRAFICI</i>			
Cognome	Nome	C.F.	
Nato/a il	a (Comune o Stato estero)	Provincia	
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>			
In via/piazza	n.		
Comune	CAP	Provincia	
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>			
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)			
In via/piazza	n.		
Comune	CAP	Provincia	

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009

Allegato B

## Attestato di malattia telematico

Copia cartacea per il datore di lavoro

Protocollo	Data rilascio	Luogo	
Rettifica del certificato protocollo			
<b>DATI DEL MEDICO</b>			
Cognome e nome	Cod. Reg.	ASL	
<b>DATI PROGNOSI</b>			
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal			
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il			
Trattasi di:	Inizio	Continuazione	Ricaduta
<b>DATI DEL LAVORATORE</b>			
<i>ANAGRAFICI</i>			
Cognome	Nome	C.F.	
Nato/a il	a (Comune o Stato estero)	Provincia	
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>			
In via/piazza	n.		
Comune	CAP	Provincia	
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>			
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)			
In via/piazza	n.		
Comune	CAP	Provincia	

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009

voratore il numero del certificato (che viene attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi). Con il numero in questione e il codice

fiscale, il lavoratore potrà accedere al sito internet dell'Inps e ricercare, visualizzare e stampare direttamente il documento in questione<sup>(12)</sup>. Tale nume-

### **Inviare il certificato ed essere presenti in casa non è sufficiente: occorre che la visita sia materialmente effettuata**

Il costante orientamento della giurisprudenza afferma che il lavoratore deve mettere in atto tutti quei comportamenti, ispirati da buon senso e diligenza, idonei a consentire l'effettuazione della visita medica di controllo. Riportiamo di seguito una breve selezione delle massime delle decisioni più interessanti che si sono pronunciate sulla pratica attuazione di tale principio.

**A) Omessa indicazione del nome sul citofono o sul campanello** - Il lavoratore è tenuto a dimostrare la circostanza a lui non imputabile che abbia reso impossibile la visita di controllo, e tale non è la omessa indicazione del nome sulla pulsantiera del citofono: Corte d'Appello di Roma 29 agosto 2006. In materia di trattamento economico di malattia, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario. Nella specie, la lavoratrice aveva allegato di essere stata presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia; la Suprema Corte ha ritenuto che questo non escludesse la negligenza della lavoratrice, cui incombeva l'onere di provare la diligente predisposizione di una situazione tale da consentire il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che sul campanello non vi era il nome della donna, ma quello del marito, tanto che il medico aveva suonato tutti i campanelli del condominio senza riuscire a trovarla: Cass. 25 marzo 2002, n. 4233. Con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 5, comma 14, legge n. 638/1983, la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia; tale presupposto può realizzarsi anche nel caso in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza (nella specie, ponendosi in condizione di non udire il campanello della porta del proprio domicilio) per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo: Cass. 27 aprile 1990, n. 3512. La locuzione «assente alla visita di controllo» va intesa nel senso che essa ipotizza non soltanto l'assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda, per incuria o negligenza o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico o sociale, impossibile e, comunque, inattuabile la visita medica di controllo. Nella specie, il lavoratore, trattenendosi sul balcone della propria abitazione, non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo (Cass. 17 aprile 1990, n. 3180).

**B) Assunzione di farmaci e stato di sonno profondo** - Si verifica l'ipotesi dell'assenza ingiustificata alla visita di controllo anche quando il lavoratore, presente in casa, non si renda reperibile, per non aver adottato la diligenza necessaria per consentire il contatto con il medico: fattispecie di lavoratore che si era giustificato con il sonno provocato dai farmaci, ma senza dimostrare né di aver trascorso la notte senza dormire, né l'assunzione di farmaci inducenti un sonno così profondo da impedire di avvertire il suono del campanello: Corte d'Appello di L'Aquila 28 febbraio 2002.

**C) Fare la doccia e aprire la porta in ritardo** - In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma 14, del DL 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale. Nella specie, la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità della decadenza in questione, non essendo comprovata l'assenza dell'assicurato dal suo domicilio; la Suprema Corte ha annullato tale decisione, rilevando che costituisce inottemperanza agli obblighi sopra indicati il ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia: Cass. 14 maggio 1997, n. 4216.

(12) Cfr. Inps, circolare 16 aprile 2010, n. 60, punto 2.1.

ro di protocollo, che è obbligo del lavoratore di richiedere al medico, deve essere comunicato da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro qualora questi ne faccia richiesta<sup>(13)</sup>.

### Funzionamento della procedura

Per quanto concerne la trasmissione telematica della certificazione di malattia, le norme di attuazione sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2008. Tale norma ha particolare importanza perché viene stabilito che il Sistema di Accoglienza Centrale (da qui in poi: Sac) è l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle finanze che consente la ricezione dei certificati di malattia trasmessi in via telematica.

Successivamente, con il decreto interministeriale 26 febbraio 2010 (Salute, Lavoro ed Economia), sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sac. Tale nuova procedura comporta, con decorrenza 13 settembre 2011, la cessazione dell'obbligo - per il lavoratore - di inviare al datore di lavoro la copia dell'attestato di malattia rilasciato dal medico al momento dell'invio della certificazione telematica<sup>(14)</sup>.

Nel dettaglio, il medico del Ssn o convenzionato<sup>(15)</sup>:

- a) si collega al sistema e inserisce i dati del lavoratore;
- b) il Sac riceve la certificazione e la inoltra all'Inps che assegna il numero di protocollo;
- c) quindi il Sac abilita il medico alla stampa del certificato e dell'attestato, copia dei quali deve essere rilasciata al lavoratore<sup>(16)</sup>;
- d) l'Inps rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione di malattia rilasciata dal medico curante.

Il Sac fornisce poi all'Inps e quindi agli utenti abilitati tutta una serie di servizi aggiuntivi che meritano di essere, sia pur sinteticamente: ricordati e che sono i seguenti:

- *dati del lavoratore*: il medico, inserendo il codice fiscale dell'assistito, ne verifica tramite il Sac cognome, nome, data e luogo di nascita, provincia, residenza;

- *invio del certificato all'Inps*: se i dati di cui sopra sono corretti e il lavoratore non deve segnalare un particolare indirizzo per la reperibilità, il medico invia le informazioni al Sac, il quale le «gira» all'Inps che attribuisce il numero di protocollo univoco<sup>(17)</sup>, il che consente, in definitiva, la stampa di una copia del certificato e dell'attestato, da consegnare al lavoratore;

- *rettifica del certificato*: entro il termine del periodo di prognosi originariamente indicato, il medico può rettificare il certificato, anticipando quindi la conclusione della malattia;

- *annullamento del certificato*: il medico può chiedere all'Inps, al massimo entro il giorno successivo al rilascio, un certificato già inviato;

- *messa a disposizione del datore*: il datore di lavoro può ottenere l'attestato di malattia (quindi senza diagnosi) tramite accesso diretto al sistema Inps tramite credenziali rese disponibili dall'ente stesso ovvero tramite l'invio di una mail alla propria casella di posta certificata;

- *messa a disposizione del lavoratore*: il lavoratore, tramite l'Inps, può consultare le attestazioni di malattia che lo riguardano inserendo il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato che interessa. Egli può inoltre ricevere una comunicazione di Pec al proprio indirizzo.

Il medico del Ssn o con esso convenzionato che

(13) Così, esplicitamente, Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 18 marzo 2011, n. 4.

(14) L'individuazione della data del 13 settembre 2011 deriva dal fatto che la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2011, n. 4, ha garantito lo *status quo* «per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare». Circa la portata e il valore del termine «pubblicazione», il comitato tecnico di monitoraggio (composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e della Pubblica amministrazione nonché da quelli delle parti sociali) si è espresso nel senso che esso dovesse intendersi riferito alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, effettivamente avvenuta sulla *G.U.* n. 135 del 13 giugno 2011.

(15) Esplicitamente in questo senso la circolare Inps 31 gennaio 2011, n. 21, che ricorda come i medici del Ssn o con esso convenzionati che non rispettino la procedura di invio telematico siano passibili di sanzioni disciplinari; facendo peraltro salva la possibilità per il lavoratore privato di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non appartenga al Ssn o sia con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa. Infatti: «la certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulare non regolamentare, da medici diversi da quelli di libera scelta, compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, è da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro)»: Inps, circolare 13 maggio 1996, n. 99). Va pure ricordato che l'abilitazione alla trasmissione telematica è ottenibile anche dai medici non convenzionati, i quali - peraltro - non sono soggetti alle sanzioni previste per i medici dipendenti e convenzionati con il Ssn.

(16) Se è seguita la procedura descritta, viene ovviamente meno l'obbligo del lavoratore, ove precedentemente previsto, di consegnare o comunque far pervenire il certificato alla sede Inps competente.

(17) È fatto obbligo al lavoratore di richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato e di fornirlo al datore di lavoro ove questi lo richieda: Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 18 marzo 2011, n. 4.

Medico dipendente o convenzionato con Ssn



Acquisisce i dati dal lavoratore e li inserisce



Il Sac li inoltra all'Inps



Il medico riceve numero identificativo



Il medico stampa certificato e attestato e li consegna al lavoratore, comunicando il numero di protocollo



L'Inps:

- 1) individua il datore di lavoro in base ai propri archivi e gli mette a disposizione l'attestato
- 2) mette a disposizione del lavoratore il certificato sul proprio sito o tramite Pec

non ottemperi, salvi i casi di giustificato motivo, all'invio della certificazione tramite la procedura telematica è passibile di sanzioni che possono arrivare al licenziamento del pubblico dipendente ovvero alla decadenza della convenzione per il sanitario convenzionato<sup>(18)</sup>.

**Problemi tecnologici** - Nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento del sistema (mancato collegamento alla rete o non riuscita del tentativo di invio tramite il web), il medico può utilizzare un apposito servizio telefonico; tale servizio, tuttavia, è esplicitamente considerato di secondo livello, e non vincola il sanitario al suo utilizzo - rendendo conseguentemente legittimo il ricorso alla certificazione cartacea tradizionale - nel caso in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico confliggano con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali.

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

##### CIRCOLARE 23 FEBBRAIO 2011, N. 1

Come segnalato con le precedenti circolari, oltre ai servizi informatici, il medico ha la possibilità di utilizzare il servizio telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile dal Sac al numero 800-013577. Tale servizio è considerato di secondo livello, per ovviare a problemi di invio tramite il sistema web o problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha la possibilità di redigere il certificato in forma cartacea nel caso in cui i tempi

richiesti dal risponditore automatico, in situazioni contingenti, confliggano con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali.

#### Consultazione dei dati da parte del datore

Anche il datore di lavoro può - anzi, dal 13 settembre 2011, deve - avvalersi dei servizi *on line* per la consultazione dei certificati di malattia dei propri dipendenti<sup>(19)</sup>. A tal fine deve richiedere alla sede Inps un apposito Pin dietro presentazione di un modulo:

- di richiesta compilato e firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, con l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il Pin per l'accesso agli attestati di malattia del personale;
- di richiesta individuale compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, allegando fotocopia del documento di identità del soggetto.

In caso di cessazione dell'attività o del trasferimento in altra struttura (dovendosi anche intendere «altre mansioni»), l'azienda deve chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione. Il funzionario Inps verifica la correttezza della richiesta, l'identità del richiedente e la sua condizione di dipendente dell'azienda e quindi rilascia il Pin. Se l'utente è già in possesso di un Pin, la funzione di consultazione verrà semplicemente aggiunta<sup>(20)</sup>.

(18) Si veda in proposito Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 23 febbraio 2011, n. 1.

(19) Al momento, i Consulenti del lavoro non sono abilitati alla visione dei certificati medici dei dipendenti delle aziende assistite ma le relative modalità operative sono allo studio, così la circolare 17 febbraio 2011, n. 2, della Fondazione Studi del Cno dei Consulenti del Lavoro. La successiva circolare 18 marzo 2011, n. 4, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'Inps anche per il tramite dei propri intermediari.

(20) In proposito si veda quanto disposto nella circolare Inps 16 aprile 2010, n. 60, punto 3.

L'Inps ha poi emanato ulteriori chiarimenti in merito ai casi nei quali è possibile che la funzione «ricerca deleghe» non trovi deleghe, come avviene nel caso in cui l'azienda non abbia inviato negli ultimi 4 mesi denunce E-Mens per quel soggetto o quando il richiedente sia presente tra i soggetti collegati ma con un profilo diverso da quelli autorizzabili: titolari d'azienda, rappresentanti legali e amministratori<sup>(21)</sup>.

Tramite la procedura informatica di cui ci stiamo occupando, sarà a breve possibile per i datori di lavoro richiedere on line l'effettuazione delle visite fiscali<sup>(22)</sup>.

### **Invio dell'attestato al datore tramite Pec**

Una modalità più semplice per entrare in possesso degli attestati di malattia dei propri dipendenti è costituita, per i datori di lavoro, dalla possibilità di riceverli direttamente dall'Inps nella casella di posta elettronica certificata (Pec) indicata dal datore stesso<sup>(23)</sup>. L'Inps si è impegnato a fornire il servizio di inoltro degli attestati con cadenza giornaliera.

A tal fine, il datore deve:

- 1) utilizzare il medesimo indirizzo di Pec al quale dovranno essere indirizzati gli attestati telematici;
- 2) inoltrare la richiesta all'indirizzo di posta certificata di una sede Inps<sup>(24)</sup>.

La richiesta dei datori di lavoro privati deve contenere la matricola Inps (l'azienda può richiedere di abbinare a quell'indirizzo di Pec più matricole Inps riferite alla stessa azienda) e l'indicazione del formato di invio (txt, xml, entrambi).

A questo proposito si segnala che tale modalità di trasmissione non è di fatto utilizzabile per i lavoratori non ancora conosciuti dall'Inps e abbinabili al datore di lavoro perché non è ancora stata presentata la denuncia Uniemens.

### **Cessazione dell'obbligo di invio a mezzo raccomandata**

Una volta che il datore di lavoro abbia optato per la consultazione *on line* degli attestati telematici di malattia (previa richiesta del Pin, come visto sopra), ovvero per la ricezione tramite Pec nella propria casella di posta, viene meno - perché totalmente inutile - l'obbligo del lavoratore di inviare l'attestato mediante raccomandata con ricevuta di

ritorno entro due giorni dal rilascio: lo prevede esplicitamente la legge, ossia l'art. 2, comma 2, Dl 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33<sup>(25)</sup>. Tale obbligo, in ogni caso, cessa con la data del 13 settembre 2011, come detto sopra, per tutte le certificazioni inoltrate per via telematica.

### **DI 30.12.1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.2.1980, n. 33**

**Articolo 2** - [Casi di infermità comportante incapacità lavorativa]

1) A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'Inps il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'Inps medesimo.

2) Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**CIRCOLARE 18 MARZO 2011, N. 4**

**G.U. 13 GIUGNO 2011, N. 135 (ESTRATTI)**

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti è fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione

(21) Per ulteriori approfondimenti si veda il messaggio Inps 16 luglio 2010, n. 18901.

(22) Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 18 marzo 2011, n. 4.

(23) In proposito si veda la circolare Inps 7 settembre 2010, n. 119.

(24) Gli indirizzi Pec delle sedi Inps sono agevolmente reperibili on line, sito [www.inps.it](http://www.inps.it), all'apposita voce «posta certificata».

(25) Esplicitamente in questo senso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 18 marzo 2011, n. 4. In senso conforme anche la circolare 17 febbraio 2011, n. 2, della Fondazione Studi del Cno Consulenti del Lavoro.

della presente circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'Inps, grazie ai servizi resi disponibili dall'Istituto.

Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps.

È in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

In questo caso, sarà quindi il datore di lavoro a doversi fare parte diligente, comunicando tale situazione a tutti i propri dipendenti, rammentando comunque il permanere dell'obbligo nel caso di malattia non certificata - per qualsivoglia ragione - in via telematica.

A tale scopo, si allega un *facsimile* di comunicazione che potrà essere utilizzato da tutti i datori di lavoro.

### **Consultazione dei dati da parte del lavoratore**

L'Inps rende disponibile a tutti i lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati inviati in via telematica da parte del medico curante. A tal fine, le possibilità sono le seguenti:

1) accesso al sito Inps (servizi on line) tramite codice Pin. Il Pin si ottiene tramite gli uffici Inps

### **Facsimile di comunicazione**

*(da inserire in busta paga o consegnare direttamente a tutti i dipendenti)*

**Oggetto:** Nuove norme in materia di invio della certificazione di malattia.

Gentile Signora, Egregio Signore,

con la presente La informiamo che, a decorrere dal 13 settembre 2011, l'azienda è in grado di accedere in via informatica a tutti i certificati medici dei propri dipendenti ove questi vengano rilasciati mediante l'apposita procedura telematica dal medico curante o da altro sanitario accreditato e/o abilitato.

In presenza di regolare certificazione telematica, Lei è quindi dispensata/o dall'invio a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro due giorni dal rilascio, di copia del certificato medico in suo possesso.

Tale obbligo permane invece in caso di:

- 1) impossibilità del medico per ragioni tecniche (mancanza di collegamento ecc.)
- 2) rilascio del certificato da parte di sanitario non abilitato o da parte di struttura pubblica anch'essa non ancora abilitata alla trasmissione telematica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro, nella persona del suo superiore gerarchico/Ufficio del personale (*indicare l'ipotesi che interessa*), a mezzo telefono dell'impossibilità a recarsi regolarmente al lavoro.

Le rammentiamo che, in occasione della visita e della stesura del certificato, lei dovrà comunque:

- 1) assicurarsi che sul certificato venga riportato l'indirizzo in cui si trova durante la malattia, ciò al fine di consentire l'eventuale effettuazione dei controlli di legge, ivi inclusa l'indicazione del nominativo riportato sul citofono;
- 2) farsi rilasciare dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato, che dovrà da Lei esserci immediatamente comunicato se richiesto.

Certi della sua collaborazione, Le porgiamo distinti saluti

Luogo e data .....

Il datore di lavoro .....

## Come si ottiene il certificato medico



e/o, più direttamente, con procedura *on line* sul sito dell'ente e consente di disporre di tutti i propri certificati medici, comprensivi di diagnosi;  
 2) accesso al sito Inps, tramite inserimento del proprio codice fiscale e del numero del certificato comunicato dal medico curante allo scopo di consultare un singolo e specifico attestato di malattia;  
 3) ricezione di copia del certificato e dell'attestato in formato Pdf, mediante invio direttamente da

parte del medico curante, alla casella di posta elettronica del lavoratore<sup>(26)</sup>.

### Invio al cittadino tramite Pec

Similmente a quanto avviene per il datore di lavoro, anche il cittadino/lavoratore può chiedere che le attestazioni di malattia vengano inviate alla propria casella di Posta elettronica certificata<sup>(27)</sup>. In sintesi, il cittadino, dopo aver scelto sul sito Inps l'opzione

(26) Così espressamente la circolare 18 marzo 2011, n. 4, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(27) Le relative istruzioni sono state diramate dall'Inps con la circolare 28 dicembre 2010, n. 164.

## Mancata trasmissione on line del certificato

### Casi di mancata trasmissione on line

Malattia che richiede ricovero ospedaliero

Certificati rilasciati da strutture di pronto soccorso

Certificati rilasciati da medici privati non ancora abilitati a trasmissione telematica

Trasmissione telematica non possibile per ragioni tecniche



Inps, messaggio 20 aprile 2011, n. 9197



Obbligo delle strutture Inps di accettare ancora la certificazione in formato cartaceo



Sistema automatizzato di monitoraggio che segnala la ricezione, da parte dell'Inps, dei certificati cartacei inviati dai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati

«consultazione certificati di malattia» e aver immesso il proprio codice Pin, tramite apposito pannello può consultare i certificati telematici già rilasciati oppure attivare l'apposita funzione per la richiesta di ricezione dei propri certificati tramite Pec. Tale scelta, precisa l'Inps, è sempre reversibile, ovvero disattivabile a piacere dell'utente.

### Mancata trasmissione on line

Con un recente provvedimento<sup>(28)</sup>, l'Inps, dopo aver precisato che è in fase di avviamento un sistema di monitoraggio automatizzato che provvederà a segnalare alle Autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, la ricezione da parte dell'Inps dei certificati cartacei inviati da medici del Ssn o con esso convenzionati, ha preso atto (per così dire) dell'esistenza di alcune situazioni quali:

- gli eventi di malattia comportanti ricovero ospedaliero;

- le certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso;
- le certificazioni emesse da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico;
- l'impossibilità del medico a utilizzare il sistema di trasmissione telematica.

In tutti questi casi, ove non sia praticabile la trasmissione on line della certificazione di malattia, vi è l'obbligo per le strutture Inps di accettare la certificazione cartacea regolarmente compilata e inoltrata.

### Zone non raggiunte dall'Adsl

Particolari istruzioni sono state dettate dall'Inps in relazione alla trasmissione del certificato medico di malattia per zone non raggiunte da Adsl (*internet a banda larga*)<sup>(29)</sup>. Tralasciando i dettagli tecnici<sup>(30)</sup>, in buona sostanza viene messo a disposizione dei cd. medici di famiglia un canale alternativo ad internet mediante un'applicazione auto-installante sul personal computer del medico che consente di acquisire i

(28) Si tratta del messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011.

(29) Si veda in proposito il messaggio n. 6143 del 10 marzo 2011.

(30) Tutte le informazioni tecniche sul funzionamento della procedura sono dettagliatamente esposte in un allegato al messaggio Inps 10 marzo 2011, n. 6143, citato.

## Numeri di telefono utili per medici, datori di lavoro e dipendenti

Chi	Ente	Cosa	Numero	Fonte
Medici	Sac	Assistenza in genere	80003070	Inps, circ. 16 aprile 2010, n. 60
Medici	Inps	Acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di certificati di malattia nelle zone di difficile collegamento a internet, se in possesso del Pin rilasciato dalle sedi Inps	800180919	Inps, msg. 2 febbraio 2011, n. 2597; e msg. 8 febbraio 2011, n. 3161
Medici	Sac	Servizio di secondo livello, tramite risponditore automatico, per ovviare a problemi di invio tramite web o accesso alla rete.	800013577	Pcm, circ. 23 febbraio 2011, n. 1
Datori e lavoratori	Inps	Assistenza in genere	803164	Inps, circ. 16 aprile 2010, n. 60

dati qualificanti il certificato e di inoltrarli, utilizzando una pen-drive con modem Gsm, mediante un flusso di messaggi sms verso gli archivi centrali dell'Inps. Il medico interessato deve farne richiesta all'Inps, le cui sedi provvederanno a consegnare il software in discorso unitamente al manuale d'uso, scaricato dal sito e copiato su supporto Cd. L'utilizzo di questa applicazione prevede che il medico:

- 1) si doti di una propria pen-drive, con modem Gsm ed interfaccia Usb;
- 2) installi il software dopo aver collegato la pen-drive;
- 3) si accrediti presso l'Inps con le modalità proprie che consentono l'attribuzione di un codice Pin<sup>(31)</sup>. Una volta accreditato, dotato di Pin e di pen-drive, il sanitario potrà quindi trasmettere i certificati medici in oggetto al sistema centrale. Ad ogni certificato medico inviato viene assegnato un codice identificativo; per ogni trasmissione viene rilasciata dal sistema una ricevuta di «effettuata trasmissione» in duplice copia, una per il medico ed una per il cittadino. Il certificato deve essere poi stampato dal medico, firmato e consegnato all'interessato come ricevuta di avvenuta trasmissione.

### Malattia in Paesi Ue o convenzionati

Se la malattia si verifica in un Paese appartenente all'Unione europea o che abbia stipulato apposita convenzione, l'assicurato deve presentare all'Istituzione estera, entro 3 giorni dall'inizio dell'inabilità, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia (Team). Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (Ts) o della Carta Regionale

dei Servizi per le Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128. L'assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la Team, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova<sup>(32)</sup>. L'istituzione estera provvederà a trasmettere all'Inps la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati. Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari<sup>(33)</sup>, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione o accordo bilaterale. I Paesi in questione sono: 1) quelli extra Ue con i quali sono stati stipulati accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all'Accordo See, Svizzera e Turchia); 2) Paesi extra Ue con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese (Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela). Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'«*apostille*», gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. In tutti questi casi, ovviamente, non si applica la procedura di trasmissione telematica di cui si è ampiamente detto sin qui.

(31) A tale proposito si veda la circolare Inps n. 131 del 28 dicembre 2009, in tema di nuovo processo dell'Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.

(32) L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile. La Team ha validità sei anni, salva diversa indicazione da parte della Regione/Asl di appartenenza. In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente a inviare la nuova tessera.

(33) Cfr. Inps, messaggio 3 dicembre 2007, n. 28978; messaggio 1° agosto 2005, n. 27699.

## Malattia in Paesi extra Ue

Anche in questo caso, non si applicano le nuove regole sulla trasmissione telematica delle certificazioni. Il lavoratore che si ammali durante il soggiorno presso un Paese che non appartenga all'Unione europea o non abbia stipulato alcuna convenzione o accordo in materia, ha diritto all'indennità di malattia. Per ottenere le prestazioni economiche di malattia l'interessato è tenuto ad inviare al proprio datore di lavoro il certificato medico attestante la temporanea incapacità al lavoro, e alla competente Rappresentanza diplomatica o consolare il certificato di diagnosi, entro cinque giorni dal relativo rila-

scio. A quel punto, la rappresentanza italiana procede con la legalizzazione<sup>(34)</sup>.

La legalizzazione può avvenire in due modi<sup>(35)</sup>:

- tramite un medico di fiducia della rappresentanza estera che «convalida» la certificazione originale;
- tramite lo stesso medico di fiducia della rappresentanza estera che redige direttamente una nuova (propria) certificazione in sostituzione di quella originale.

Entrambe queste procedure sono corrette e vanno completate con la dichiarazione della delegazione estera che si tratta di medico di «fiducia» e che la sua firma è autentica<sup>(36)</sup>.

## Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

Elenco dei provvedimenti e dei commenti più rilevanti in ordine cronologico

### Leggi e decreti

DI 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 -*septies*; DI 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge n. 24 novembre 2003, n. 326, art. 50; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 149; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 810; Dpcm 26 marzo 2008; Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150; Dm 26 febbraio 2010; legge 4 novembre 2010, n. 183, (cd. Collegato lavoro), art. 25.

### Circolari e messaggi

Inps, circ. 16 aprile 2010, n. 60; Inps, msg. 16 luglio 2010, n. 18901; Inps, circ. 7 settembre 2010, n. 119; Inps, circ. 28 dicembre 2010, n. 164; Inps, circ. 31 gennaio 2011, n. 21; Inps, msg. 2 febbraio 2011, n. 2597; Inps, circ. 8 febbraio 2011, n. 26; Inps, msg. 8 febbraio 2011, n. 3161; Consulenti del Lavoro/Fondazione Studi, circ. 17 febbraio 2011, n. 2; Presidenza del Consiglio dei Ministri, circ. 23 febbraio 2011, n. 1; Inps, msg. 10 marzo 2011, n. 6143; Presidenza del Consiglio dei Ministri, circ. 18 marzo 2011, n. 4; Inps, msg. 20 aprile 2011, n. 9197; Comitato Tecnico - Comunicato 16 giugno 2011.

### Articoli pubblicati in Guida al Lavoro

- *Bosco Alberto, Certificati medici on line: a regime dal 13 settembre*, in *Guida al Lavoro* del 24 giugno 2011, n. 26, pag. 37;
- *Quintavalle Rossella, Malattia: ancora tre mesi di vita per il vecchio certificato cartaceo*, in *Guida al Lavoro* del 1° aprile 2011, n. 14, pag. 10;
- *Rossi Paolo, Invio dei certificati medici ai datori anche con posta elettronica certificata*, in *Guida al Lavoro* del 17 settembre 2010, n. 36, pag. 15;
- *Gallo Beniamino e Martina Elena, Certificato di malattia e invio telematico: prime istruzioni operative dell'Inps*, in *Guida al Lavoro* del 30 aprile 2010, n. 18, pag. 13;
- *Sanna Paola, Certificazioni di malattia in via telematica: in Gazzetta Ufficiale le modalità tecniche*, in *Guida al Lavoro* del 2 aprile 2010, n. 14, pag. 12;
- *Bonati Gabriele, Certificato medico di malattia: vademecum per datore e lavoratore*, in *Guida al Lavoro* del 23 ottobre 2009, n. 41, pag. 25.

(34) Con riferimento al comportamento del lavoratore che, ammalatosi in Brasile, si era limitato a trasmettere via fax, al datore di lavoro, un indecifrabile certificato redatto a mano in lingua portoghese, senza fornire l'indirizzo ove eventualmente effettuare il controllo, la Suprema Corte - confermando la decisione di merito - ha ritenuto non accertabile lo stato di malattia: Cass. 24 giugno 2005, n. 13622.

(35) Inps, circolare 30 luglio 1990, n. 182.

(36) Inps, circolare 6 settembre 2006, n. 95.